SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 691)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1977

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda le condizioni per l'avanzamento dei capitani di fregata

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle disposizioni contenute nel quadro I della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto tre anni d'imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta. Le stesse disposizioni consentono, tuttavia, che la metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di Stato maggiore o capo servizio di Forze navali oppure in comando di gruppo elicotteri sia considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando.

Una ricognizione delle disponibilità attuali e future dei comandi navali affidabili agli ufficiali dei predetti gradi ha messo in evidenza la necessità di addivenire ad un aggiornamento delle citate disposizioni in modo da permettere ai capitani di fregata di acquisire in tempo utile le condizioni per l'avanzamento, che, permanendo le disposizioni in atto, non sarebbero più conseguibili agevolmente.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale si provvede a limitare, ferma restando la condizione di tre anni di imbarco, ad un anno il periodo di comando da espletare nel corso di tale imbarco, sopprimendo, però, la possibilità, sopra indicata, di surrogare parzialmente il periodo di comando navale con altri incarichi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al quadro I — ruolo normale del Corpo di Stato maggiore — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nella colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano di fregata, le parole: « 3 anni di imbarco, di cui almeno 18 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta (1) » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni di imbarco, di cui almeno 12 mesi in comando, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta ». La nota (1) è soppressa.